



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 22

Seduta del 26.11.2021

**OGGETTO:** Revoca Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) avente ad oggetto "Affidamento in concessione del contratto di rendimento energetico mediante riqualificazione, efficientamento degli impianti della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria. Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Partecipazione all'Avviso Pubblico a valere sull'Asse 4, Azione 4.1.3, del PO FESR Sicilia 2014/2020 pubblicato sulla GURS n.24 del 01/06/2018".

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 11,10, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
<b>Sindaco: On. Francesco Aiello</b>	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		x
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig.ra Katya Ferrara	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra		x

NELLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE  
ARGOMENTO ESCE L'ASSESSORE CORBINO

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Piraino

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 23.11.2021

Il Dirigente  
F.to Arch. Marcello Dimartino

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. \_\_\_\_\_ è imputata al \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 26.11.2021

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE C.U.C e PROVVEDITORATO

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2015 **è stato approvato il Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci**";

- che sulla GURS n.24 del 01/06/2018 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico con procedura valutativa a sportello per la "Concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica" a valere sull'Asse 4, Azione 4.1.3, del PO FESR Sicilia 2014/2020;

- che l'Avviso prevedeva punteggio preferenziale per i comuni partecipanti in forma di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con partner individuato con procedura ad evidenza pubblica;

- che l'Avviso Pubblico con procedura a sportello prevedeva la scadenza del 30/08/2018;

**- VISTO:**

- che erano pervenute a questa Amministrazione tre proposte in relazione all’Affidamento in concessione del contratto di rendimento energetico mediante riqualificazione, efficientamento degli impianti della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1) R.T.I **ICOGEN s.r.l.** (capogruppo) / **REGRAN srl** (mandante)/ **EDIL GROUP srl** (mandante), assunta al protocollo generale al n.8903 il 28/02/2018.

2) LED CITY S.r.l. + IT Tecnologie srl + assunta al protocollo generale al n.9752 il 0/03/2018.

3) EXITONE S.p.a. assunta al protocollo generale al n.27227 il 29/06/2018.

- che le tre proposte sono state valutate nella relazione tecnica prot. n.3153/CUC del 21/08/2018, pervenendo alla conclusione che la proposta più vantaggiosa per il Comune risultava essere quella presentata dal [REDACTED], che prevedeva il minor canone e il minor periodo di concessione.

- che con Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale art.48 D. Lgs. N.267/2000) è stata approvata la proposta progettuale presentata dal [REDACTED]

- che l’attivazione delle procedure di cui agli articoli 183 e 179 del D.Lgs 50/2016 sulla base della proposta progettuale presentata dal [REDACTED] determinerebbe, salvo diverse determinazioni risultanti dalle procedure di gara, l’affidamento in concessione del servizio in argomento per una durata di anni 15, il riconoscimento e l’attribuzione al suddetto [REDACTED] della funzione di promotore con il conseguente riconoscimento del diritto di prelazione.

- che sono stati avviati gli accertamenti d’ufficio a carico delle imprese costituenti il [REDACTED]

- che in data 20/11/2019 il Prefetto di Ragusa ha emesso informazione antimafia interdittiva a carico della ditta [REDACTED]

- che nell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione alla white list della Prefettura di Ragusa, aggiornato alla data del 26.10.2021, risulta la dicitura “Diniego iscrizione white list” a carico della suddetta ditta [REDACTED]

- che al punto 9) della parte propositiva della suddetta Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) è stato dato atto “ *che il presente provvedimento viene approvato sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto*”.

- **RICHIAMATO** l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, rubricato *Effetti delle informazioni del Prefetto*, a norma del quale:

“1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

- **RICHIAMATO** altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: “[...] *in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via*

*esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che "ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto", tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale "in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario";*

- **DATO ATTO** che, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *"[...] in presenza di un'informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l'esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l'art. 32 cit., sia l'art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all'interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa";*

- **RICHIAMATO**, con riguardo al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e art. 9 della Legge Regione Sicilia n. 7 del 21/05/2019 (Comunicazione di avvio del procedimento), l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *"[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]"*;

- **RITENUTO**, per quanto sopra visto e richiamato, di dover revocare la Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale art.48 D. Lgs. N.267/2000) avente ad oggetto "Affidamento in concessione del contratto di rendimento energetico mediante riqualificazione, efficientamento degli impianti della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria. Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." concernente l'approvazione della proposta progettuale presentata dal [REDACTED]

[REDACTED], acquisita al protocollo generale al n.8903 il 28/02/2018, in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia, promanato ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituisce per la S.A., ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

- **RITENUTO** altresì di revocare ogni altro atto o provvedimento successivo e consequenziale alla suddetta Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale art.48 D. Lgs. N.267/2000).

- **EVIDENZIATO** altresì, che con DDG n. 29/04/2020 emanato dal Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia avente ad oggetto "PO FESR 2014/20\_Azione\_4.1.3\_Illuminazione pubblica Comuni - Aggiornamento graduatoria definitiva operazioni ammesse e finanziabili e aggiornamento elenco definitivo operazioni non ammesse", il progetto del Comune di Vittoria *non risulta finanziabile per carenza di risorse*, essendosi posizionato al 143° della graduatoria definitiva.

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore;

### **PROPONE**

Per le motivazioni enunciate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) **REVOCARE** la Deliberazione n.1 del 22.08.2018 della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale - art.48 D. Lgs. N.267/2000) avente ad oggetto "Affidamento in concessione del contratto di rendimento energetico mediante riqualificazione, efficientamento degli impianti della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria. Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." concernente l'approvazione della proposta progettuale presentata dal [REDACTED]

[REDACTED], in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia, promanato ai sensi dell'art. 91, comma 7 *bis* del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Ragusa, che costituisce per la S.A., ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione di contratti o subcontratti ed ad autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2) **Di dare** mandato al Dirigente per l'adozione di ogni altro atto o provvedimento successivo e consequenziale alla suddetta Deliberazione n.1 del 22.08.2018

3) **DARE ATTO** che, con riguardo al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i e art. 9 della Legge Regione Sicilia n. 7 del 21/05/2019 non si è proceduto preventivamente alla comunicazione di avvio del procedimento ai contro interessati, secondo l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: "[...] *la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie,*

*poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]"*;

4) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Prefettura di Ragusa e all'operatore economico interessato e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto.

5) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non implica impegno di spesa

**L'ISTRUTTORE AMM.VO**

**F.to Sig.ra Anna Leonardi**

**IL DIRIGENTE**

**F.to Arch. Marcello Dimartino**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

### **DELIBERA**

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to On. Prof. Francesco Aiello**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**F.to Dott. Filippo Foresti**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Dott.ssa Chiara Pirano**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.11.2021

al 14.12.2021

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.11.2021

al 14.12.2021

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li .....

**SEGRETARIO GENERALE**